

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

00000000000000000000

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 MAR. 2005

ADDI' 4 MAR. 2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
 .....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - FORMISANO - GARGANO - PRESTAGIOVANNI  
ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. - 257 -

**OGGETTO:**

art. 24 L.R. 2/2003 - Chiusura ex Gestioni Liquidatorie. Regolamentazione attività transattive.



Oggetto: art. 24 L.R. 2/2003 - Chiusura ex Gestioni Liquidatorie. Regolamentazione attività transattive.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;

Vi-to il disposto del comma 1, dell'articolo 24 della legge regionale n° 2/2003 (legge finanziaria) che prevede al 30 giugno 2003 la chiusura delle Gestioni Liquidatorie;

Vi-to il comma 3 del richiamato art. 24 della legge regionale 2/2003 che dispone, per la gestione dei rapporti attivi e passivi che residuano alla data del 30 giugno 2003, l'intervento diretto della Regione attraverso la struttura competente dell'Assessorato al Bilancio, alla Programmazione ed alle Risorse Comunitarie;

Vi-to che il Direttore della Direzione Bilancio e Tributi, con propria determinazione n. C1635 del 7 novembre 2003 ha previsto la funzione relativa alla gestione delle residualità delle ex Gestioni Liquidatorie in capo all'Area Economico Sanitaria;

Considerato che l'attività residuale già di competenza delle ex Gestioni Liquidatorie si riferisce prevalentemente a contenziosi ancora aperti, per i quali si ritiene conveniente poterli definire in via transattiva anche per evitare o ridurre gli ulteriori costi per interessi e spese legali, eventualmente anche su conforme indicazione del legale incaricato per la difesa delle ragioni della P.A.;

Tenuto conto che, in genere, la disponibilità delle controparti a transare sussiste pressoché esclusivamente in presenza della possibilità di poter chiudere in tempi molto brevi le singole posizioni;

Preso atto che ciascun caso in contenzioso presenta specificità proprie per tipologia di danno, tempo trascorso, soggetti coinvolti, etc., per cui non si ravvisa l'utilità di predisporre un atto tipo di transazione da adottare per ogni circostanza, mentre invece si ritiene dover determinare fin d'ora i principi ispiratori ed i limiti che comunque debbono essere alla base dell'attività transattiva stessa, anche al fine di garantire "uniformità" all'azione amministrativa;

Tenuto conto inoltre, che dall'esame del contenzioso di cui trattasi emergono posizioni relative a recuperi di somme nei confronti di terzi - in genere di personale sanitario dipendente - per somme del tutto modeste, per le quali l'onere da sostenere appare sproporzionato rispetto all'introito conseguibile;

La presente deliberazione non è soggetta alle procedure di concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

Delibera

Le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione.



257- 4 MAR. 2005

2. Il Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale, o un suo delegato, è autorizzato a definire in via transattiva le posizioni debitorie in essere connesse alle disciolte Gestioni Liquidatorie delle ex UU.SS.LL. ( L.R. 2/2003 art. 24) e riferite a:

- debiti verso fornitori di beni e/o prestazioni di servizi;
- risarcimento dei danni;
- controversie relative al personale ed agli amministratori.

E' fatta salva, in ogni caso, la cura di tutti gli aspetti collaterali eventualmente esistenti (ad esempio azioni di rivalsa nei confronti dei medici, delle assicurazioni, ...);

3. L'atto transattivo dovrà esplicitamente prevedere le seguenti condizioni minime:

- che la controparte rinunci a qualsiasi ulteriore pretesa, dipendente o connessa con il contenzioso oggetto della transazione;
- che l'estinzione dei giudizi pendenti avvenga a cura e spese della controparte;
- nell'ipotesi di situazioni riferibili a pignoramento presso terzi, dovrà esser cura della controparte presentare istanza di rinuncia alla procedura con conseguente notifica del provvedimento al terzo.

4. Il Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale, o un suo delegato, è autorizzato a abbandonare tutti quei procedimenti di recupero dove il valore del contendere è modesto e, comunque, dove il rapporto costi/benefici dell'azione è valutato come sfavorevole.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

7 MAR. 2005

